

***COMUNE DI LEGNAGO***

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE-OSSARIO  
NEI CIMITERI COMUNALI***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del  
15.12.2005*

# *REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE-OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI*

## *Art. 1*

*La concessione di loculi o colombari e di celle-ossario in tutti i Cimiteri del Comune di Legnago è disciplinata dalle norme del presente Regolamento.*

## *Art. 2*

*La domanda diretta ad ottenere una concessione cimiteriale deve essere redatta su carta legale e contenere le sottoelencate indicazioni:*

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente;*
- b) Comune di residenza, con l'indicazione della via e numero civico;*
- c) numero di codice fiscale del richiedente;*
- d) il nome della persona **o delle persone** per la quale si richiede la concessione, precisando se trattasi di persona vivente o defunta.*

## *Art. 3*

*La concessione di loculi o colombari da intestare a viventi è accordata solo a persone residenti o trasferitesi da non più di cinque anni oppure residenti presso Case di Riposo di altri Comuni che abbiano avuto nel corso degli ultimi venti anni la residenza nel Comune di Legnago.*

*Tale concessione può essere accordata unicamente a chi abbia compiuto 70 anni, ovvero abbia compiuto 65 anni se di*

*stato vedovile o se sia privo di parenti od affini entro il terzo grado.*

#### *Art. 4*

*Nell'esame delle domande per la concessione di loculi o colombari e di celle-ossario sarà data la precedenza a quelle riguardanti defunti accolti provvisoriamente in tombe comunali o private.*

*In ogni caso le domande saranno esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del Comune.*

#### *Art. 5*

*Ogni domanda potrà avere per oggetto la concessione di più loculi o colombari e celle-ossario, quando la richiesta riguarda persone legate da vincoli di parentela, sempre nei limiti già indicati all'art. 3.*

#### *Art. 6*

*Non potranno essere dati in concessione loculi o colombari per la sola tumulazione di resti mortali o urne cinerarie.*

#### *Art. 7*

*La concessione di loculi o colombari e celle-ossario è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri.*

*L'assegnazione è subordinata alla presentazione all'ufficio di Polizia Mortuaria della ricevuta del versamento del diritto stabilito, da effettuarsi al Tesoriere Comunale.*

*Su istanza motivata dell'assegnatario il pagamento del diritto potrà essere rateizzato e completato nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre un anno dall'istanza stessa.*

#### *Art. 8*

*In ogni loculo o colombario è consentita la tumulazione di una salma e di una o più cassette di resti mortali o più urne cinerarie se queste contengono i resti o le ceneri del coniuge o parente di primo grado dell'assegnatario defunto ivi accolto.*

#### *Art. 9*

*La concessione di celle-ossario è accordata soltanto per la tumulazione di resti mortali già raccolti **in contenitori** di zinco o di urne cinerarie **relative a persone che in vita siano iscritte a società promotrici la cremazione o sottoscrittori di una manifestazione di volontà per la scelta della cremazione e a norma dell'art. 3 del presente Regolamento .***

*L'utilizzazione delle celle ossario **destinate a contenere i resti mortali** dovrà avvenire entro sei mesi dalla data della sottoscrizione del relativo atto di concessione.*

#### *Art. 10*

*L'istruttoria delle domande per la concessione di loculi o colombari e celle-ossario è curata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, che provvederà al successivo invio delle pratiche stesse alla Segreteria Generale, Ufficio Appalti e Contratti, per la predisposizione dell'atto di concessione.*

#### *Art. 11*

*La concessione risulta da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio d'uso.*

*La stipula dell'atto di concessione delle sepolture è di competenza del Dirigente del IV Settore. Una copia dell'atto è rilasciata all'interessato.*

#### *Art. 12*

*La concessione riguarda le seguenti sepolture private:*

- tumulazioni individuali (loculi) per la durata di trenta anni dalla data della concessione;*
- tumulazione resti mortali o urne cinerarie in cellette ossario per la durata di trenta anni dalla data della concessione.*

*Almeno sei mesi prima della scadenza della concessione del loculo, colombario o della cella-ossario, gli interessati possono inoltrare al Sindaco domanda di rinnovo della concessione per il periodo stabilito all'epoca della scadenza. La richiesta potrà essere accolta verso il pagamento del 50% della tariffa in atto alla data di presentazione della domanda **di rinnovo**.*

*Qualora non sia richiesto il rinnovo della concessione, si provvederà d'ufficio, gratuitamente, all'estumulazione ed alla traslazione dei resti mortali all'ossario comune, delle urne cinerarie nel cinerario comune e delle salme in apposito campo comune per esservi inumate. Alla scadenza del periodo quinquennale di inumazione i resti saranno esumati e trasferiti nell'ossario comune.*

*Per le salme inumate il Comune provvederà ad installare, senza alcun onere per i parenti, una targa marmorea con l'indicazione del cognome e nome del defunto e della data di morte.*

### *Art. 13*

*Sono fatte salve tutte le altre norme relative alle sepolture private contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.*

### *Art. 14*

*Il presente Regolamento abroga il Regolamento per la concessione di loculi o colombari e di celle-ossario nei Cimiteri Comunali adottato con deliberazione consiliare n. 56 del 27.04.1998.*